

1115 AG - INCORPORAZIONE  
TUTORATO L. 26.

MOD. 8 U.C.O.



39

MODELLO 819  
INTERNO - 206

# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI  
Servizio Polizia Amministrativa e Sociale  
Divisione I - Sezione II

Roma, 2 AGO. 2000

Prot: nr.559/C.17284.10089.D.77(8)  
Rif. n.185/Sett.I GG del 14.7.2000

**Oggetto:** Sig. STAINO Antonio, nato a Sondrio (SO) il 13.12.1963 residente a Sondrio via Vanoni 79/C, Vice Presidente ed Amministratore dell'istituto di vigilanza di Sondrio e Provincia S.r.l., rappresentante legale della Securitas s.a.s. trasporto e scorta valori. Istanza per il rinnovo decreto di guardia particolare giurata.

**ALLA PREFETTURA DI**  
**E, per conoscenza:**  
**ALLE PREFETTURE**

**SONDRIO**  
**LORO SEDI**

Con la nota sopradistinta codesta Prefettura ha chiesto di conoscere l'avviso di questo Ministero in ordine alla compatibilità da parte di uno stesso soggetto della contemporanea titolarità della licenza ex art.134 T.U.L.P.S. e del decreto di nomina a guardia particolare giurata.

Giova al riguardo rilevare che questo Dipartimento della p.s. a seguito di analoghi quesiti ha in precedenza espresso l'avviso di seguito riportato e che, data la sua rilevanza di carattere generale, si ritiene di partecipare anche a tutte le Prefetture.

Pur convenendo sull'inesistenza di un espresso divieto di legge, si osserva che dal complesso delle disposizioni del T.U.L.P.S., del relativo Regolamento e dalle disposizioni normative in materia di guardie particolari giurate, si ricava l'impossibilità di poter essere contestualmente titolare di licenza ex art.134 e del decreto di nomina in parola.

Tale orientamento, che ha peraltro trovato conferma nelle più recenti decisioni della giustizia amministrativa, trova il proprio fondamento nell'art.8 T.U.L.P.S. il quale sancendo la natura strettamente personale della licenza ex art.134 T.U.L.P.S. comporta che l'esercente la vigilanza privata deve assumersi direttamente il compito di vigilare la proprietà altrui, con il relativo diretto immediato carico di responsabilità nei confronti dell'autorità di p.s., che ne vigila l'attività. In proposito appare illuminante la sentenza TAR Campania - Sez. III - n.715/1996, nella cui motivazione viene chiarito che "... dall'impianto normativo del T.U.L.P.S. (artt.8, 134, 136, 137, 221), del relativo Reg. Esec. (artt.257 e 259) e dal R.D.L. n.2144/1936, si evince, inequivocamente, un principio che vuole identificate nella stessa persona il titolare della licenza e l'effettivo gestore della medesima ... " al quale si richiede "... diretta cura dell'attività autorizzata ovvero la possibilità di sovrintendervi con immediatezza ...".

ARIQ  
NO 208

# Ministero dell'Interno

- 2 -

Come pure in altre analoghe decisioni è stato specificato che "... i titolari della licenza ex art.134 ..., siano essi privati ovvero amministratori di istituti, non vanno confusi con le guardie giurate di cui all'art.138 T.U.L.P.S.; queste ultime ripetono la loro nomina da enti o privati che le assumono e da cui dipendono, mentre i primi, non sono nominati e non dipendono da alcuno, ma assumono di loro iniziativa e per fine di lucro il compito di vigilare e custodire la proprietà altrui".

Infine, va pure osservato che il servizio delle guardie particolari giurate, è posto sotto la costante vigilanza del Questore (R.D.L. n.2144/1936), che ne approva il regolamento ed ha il potere di sospenderle immediatamente e di ritirare le armi in loro possesso, salvi i provvedimenti di revoca da parte del Prefetto.

Conseguentemente, qualora il titolare della licenza ex art.134 T.U.L.P.S., per attendere alle incombenze connesse alla conduzione dell'istituto di vigilanza non svolgesse in concreto l'attività di guardia giurata, il rilascio della relativa qualifica sarebbe come *inutiliter data* ed inoltre si realizzerebbe la distrazione dell'interessato dal servizio approvato dal Questore, ipotesi questa sanzionata penalmente ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 del citato R.D.L. 1952/1935 e 17 del T.U.L.P.S..

Tanto si rappresenta quale contributo di codeste Prefetture.

IL DIRETTORE CENTRALE  
(Santoro)

Dag

MODULARI  
INTERNO - 208*minuta*

MOD. 6 U.CO.

# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

557/PAS.5658.10089.D.26(9)  
Rif.n.397/12b-15/P.A.2C/A1 del 22.3.2004

Roma, 31 MAG. 2004

OGGETTO: Sig. VACCARIELLO Aldo, titolare dell'Istituto di Vigilanza Privata "POLNOTTE S.r.l.". Ricorso al TAR Lombardia avverso la revoca del decreto di nomina a guardia particolare giurata.

ALL'UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CREMONA


Con la nota sopradistinta, codesto Ufficio ha chiesto di conoscere il parere di questo Dipartimento in ordine alle iniziative da adottare a seguito della pronuncia del TAR Lombardia, che ha accolto il ricorso proposto dal nominato in oggetto ed alla posizione assunta dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha ritenuto che non sussistessero elementi utili a sostenere un'impugnativa.

In proposito si rappresenta che questo Dipartimento ha provveduto a sensibilizzare l'Avvocatura Generale dello Stato, nella persona del Vice Avvocato Generale, allo scopo di sollecitare una maggior collaborazione nella gestione dei contenziosi che vertono essenzialmente sulla discrezionalità dell'autorità di P.S. per il rilascio delle licenze, anche in considerazione della necessità di assicurare, con ponderata gradualità, l'attuazione della Direttiva generale per l'attività amministrativa e per la gestione relativa all'anno 2004 del Sig. Ministro dell'Interno.

Nel merito, la sentenza di accoglimento del ricorso proposto dal Sig. Vaccariello, pur essendo, in linea di principio, contraria all'orientamento seguito da questo Dipartimento in casi analoghi, reca una motivazione che, facendo riferimento alle modeste dimensioni dell'istituto di vigilanza, potrebbe essere, per astratto, condivisa.

Tuttavia, proprio la modesta dotazione organica dell'istituto induce a svolgere una ulteriore riflessione circa la concreta possibilità che l'Istituto "POLNOTTE" possa svolgere adeguatamente i servizi per i quali è autorizzato - che agli atti di questo Ufficio risultano essere la vigilanza ad obiettivi fissi, il trasporto e la scorta valori, il teleallarme e l'antitaccheggio - con un organico di sole tre guardie giurate, compreso il Sig. Vaccariello.

Tanto si rappresenta quale contributo per le determinazioni di codesto Ufficio, anche ai fini dell'eventuale verifica circa la sussistenza dei requisiti di capacità tecnica, onde valutare un eventuale ridimensionamento del titolo autorizzatorio.



DIRETTORE DELL'UFFICIO PER  
L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
(Cazzella)

IL

6 GIU 2004

*[Signature]*

LVA/fs



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI  
Servizio Polizia Amm.va e Sociale  
Div. I - Sez. II

Roma, 22 GIU 2000

Prot: n.559/C.26111.10089.D(7)2

OGGETTO: Regolamentazione dei servizi di trasporto valori.

AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA

LORO-SEDI

e, per conoscenza:

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO-SEDI

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI

TRENTO

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI

BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA

VALLE D'AOSTA

AOSTA

AL COMMISSARIO DELLO STATO NELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO

AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA REGIONE SARDA

CAGLIARI

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE

FRIULI VENEZIA GIULIA

TRIESTE

AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE REGIONI A STATUTO

ORDINARIO

LORO-SEDI

AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

NELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

ROMA

La recrudescenza del fenomeno delle rapine perpetrate in danno di furgoni portavalori, che negli ultimi tempi si sono contraddistinte per l'efferatezza delle modalità di svolgimento, impone all'Amministrazione della pubblica sicurezza di porre in essere tutte le iniziative ritenute idonee a fornire una concreta risposta al fenomeno. La presente direttiva ha quindi lo scopo di richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulla opportunità di verificare l'efficacia dei sistemi di difesa passiva impiegati da ciascun istituto di vigilanza privata e, soprattutto, sulla necessità che vengano individuati nuovi moduli operativi e conseguentemente imposte più idonee prescrizioni, tali da garantire quel necessario livello di sicurezza in più occasioni sollecitato anche dagli operatori del settore.



# Ministero dell'Interno

2

Preliminarmente si ritiene di dover ribadire il contenuto della circolare telegrafica n. 123/A1/130A/32/99 del 10 dicembre 1999, con la quale è stata tra l'altro sottolineata la necessità di limitare, ove possibile, i trasferimenti di denaro, previ accordi con i responsabili dei servizi postali e bancari. Per i casi in cui è invece indispensabile il ricorso alla movimentazione di somme di denaro, si richiamano le disposizioni già impartite con circolari n. 10.7024.10089.D (1) del 23.11.1982, n. 559/C.11939.10089.D(10)bis del 25.6.1991 e n. 559/C.8319.10089.D.1 del 6.7.1994.

Ciò premesso, si ritiene ora indispensabile individuare criteri univoci sulla base dei quali le SS.LL. vorranno rielaborare i regolamenti per i servizi di vigilanza privata in modo da uniformare le disposizioni in materia nelle diverse zone del territorio nazionale.

Per quel che concerne, poi, l'introduzione di nuovi e più efficaci moduli operativi nello svolgimento di quella particolare tipologia di vigilanza privata che è il trasporto valori, si rappresenta che i competenti uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza hanno svolto una approfondita analisi del fenomeno nel suo complesso, tesa a verificare se l'introduzione nello svolgimento dei servizi in parola delle più avanzate tecnologie nel campo dei sistemi di sicurezza passiva, recentemente introdotte sul mercato nazionale ed internazionale, renda possibile una revisione dei criteri e dei principi che sino ad oggi sono stati posti alla base delle determinazioni questorili in materia di regolamentazione dei servizi di vigilanza privata.

In altri termini, il dettagliato esame delle modalità esecutive delle sanguinose rapine compiute nei confronti di alcuni istituti di vigilanza - che peraltro vantavano una lunga esperienza nel settore del trasporto valori - ha sostanzialmente dimostrato che il numero delle guardie giurate impiegate in ogni singolo servizio e l'equipaggiamento delle stesse (armi corte o lunghe, giubbotti anti-proiettili, collegamenti radio ecc.) non rappresentano più un fattore di deterrenza sufficiente ad evitare le aggressioni. Tale constatazione deve quindi dare spazio ad una linea di condotta che incentivi al massimo il ricorso ad apparati e sistemi di sicurezza passiva, offerti dalla moderna tecnologia, ideati appunto per vanificare gli esiti delle azioni criminali o comunque per dissuadere completamente dal mettere in atto azioni delittuose, poiché il costo ed i rischi connessi non potrebbero mai essere appaganti per la criminalità.

La nuova strategia operativa dei servizi di vigilanza privata non dovrà più ricadere, allora, nella spirale della rincorsa al potenziamento dei mezzi di difesa, come ad esempio l'impiego di un sempre maggior numero di guardie particolari giurate, la dotazione di armi lunghe ovvero l'utilizzo di più macchine di scorta al furgone blindato, poiché favorendo invece la moderna tecnologia, che in seguito verrà meglio illustrata, sarà legittimo attendersi una flessione dei conflitti a fuoco e delle vittime non solo tra le guardie giurate, ma anche tra la cittadinanza e gli operatori delle forze dell'ordine eventualmente chiamati ad intervenire.

Le indicazioni che seguono prendono in considerazione principalmente, se non esclusivamente, quella particolare tipologia di vigilanza privata che va sotto il nome di "trasporto valori", che deve essere inteso esclusivamente come il trasferimento di somme di denaro da un luogo all'altro, effettuato da un istituto di vigilanza privata, sul quale incombe sempre la responsabilità del servizio, svolto con veicoli appositamente allestiti e con a bordo una o più guardie particolari giurate dipendenti.



# Ministero dell'Interno

3

Per chiarezza espositiva va comunque precisato che la tipologia di vigilanza privata appena illustrata non va confusa con l'attività comunemente denominata "scorta a valori" che invece è riferibile alla vigilanza svolta su beni di rilevante valore economico, escluso il denaro, per la quale non si richiede necessariamente l'utilizzazione di mezzi di trasporto di proprietà dell'istituto di vigilanza.

Ciò premesso, prima di passare all'esame dei contenuti minimi dei regolamenti di servizio che dovranno essere adottati dalle SS.LL., si ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni di carattere generale.

Com'è noto, con circolare n. 559/C.8319.10089.D.1, del 6 luglio 1994, è stato previsto che i Questori possono autorizzare l'impiego di guardie particolari giurate e/o mezzi (auto o furgoni blindati) di altri istituti di vigilanza, anche se di province diverse. Nella stessa direttiva è stato precisato che tale autorizzazione può essere concessa per dimostrate situazioni di particolare contingenza dovute allo speciale aumento della domanda di servizi.

Un più attento esame della problematica impone ora di ritornare sull'argomento, precisando che la tipologia di vigilanza che più di ogni altra può in qualche modo giustificare una deroga al normale principio della non commistione di uomini e di mezzi tra istituti di vigilanza è proprio quella del "trasporto valori" e, pertanto, la necessità che vengano concesse tali autorizzazioni risiede proprio nell'esigenza di sicurezza del personale operante. Si tende in sostanza ad evitare che il titolare dell'istituto, per far fronte a temporanee ed eccezionali esigenze di domanda dei servizi di trasporto valori, imponga alle proprie guardie particolari giurate lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario tali da prolungare se non raddoppiare il normale orario di servizio, facendo venir meno la necessaria lucidità e prontezza negli interventi.

Di qui l'esigenza che si proceda con maggior favore ad autorizzare l'utilizzo di personale di altri istituti di vigilanza, sia della stessa che di altre province, tutte quelle volte che debba ragionevolmente ritenersi che l'imprenditore non si trovi nella condizione obiettiva di poter far fronte alle esigenze di lavoro assumendo nuovo personale, anche per servizi ripetitivi nel corso dell'anno.

In tali circostanze le SS.LL. procederanno ad autorizzare tali servizi secondo le modalità individuate nelle circolari n. 10.7024.10089.D (1) del 23.11.1982 e n. 559/C.8319.10089.D.1, del 6 luglio 1994, avendo cura di concordare, anche previe dirette intese, l'adozione dei provvedimenti in parola con il Questore od i Questori delle province nelle quali operano gli istituti di vigilanza del cui personale si richiede l'intervento.

Altro argomento che pure merita un cenno è quello degli accordi relativi al pagamento delle prestazioni di tali servizi che possono intercorrere tra i titolari degli istituti di vigilanza e gli utenti. Si è infatti avuto modo di accertare che va sempre più diffondendosi l'uso di concordare il pagamento delle prestazioni col sistema cosiddetto "permillare"; in altre parole il prezzo del servizio viene stabilito in proporzione alla somma trasportata.

In tale ipotesi, ferma restando la libertà contrattuale tra le parti, si osserva che non potranno essere accettate condizioni di pagamento, come appunto quelle c.d. "permillati", che possano



# Ministero dell'Interno

4

stravolgere il sistema delle tariffe approvate dai Sigg. Prefetti ed in proposito si richiamano le disposizioni impartite con circolare n.559/C.4770.10089.D(7) del 8.11.1999.

In base alle suesposte considerazioni si impartiscono le direttive che seguono.

Preliminarmente si ritiene necessario che venga svolto un accurato monitoraggio volto ad accertare l'idoneità dell'equipaggiamento tecnico-operativo delle guardie particolari giurate addette ai servizi (giubbotti antiproiettile, armamento, apparati radio ecc.), l'efficienza dei mezzi di trasporto nonché l'efficacia dei sistemi di protezione degli stessi.

Analogamente dovrà essere verificato il rispetto costante e puntuale delle disposizioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e nei Contratti integrativi locali, riguardanti l'aggiornamento professionale e l'addestramento delle guardie particolari giurate, con particolare riferimento alla capacità tecnica all'uso delle armi, anche in relazione a quanto previsto dall'art.1 della legge 28.5.1981, n. 286, che impone a tutti coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati di iscriversi ad una sezione di tiro a segno nazionale e di superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno.

Si ritiene quindi indispensabile che ciascuna guardia particolare giurata effettui, almeno con cadenza semestrale, esercitazioni di tiro con le armi utilizzate durante il servizio, di cui dovrà essere presa nota sul libretto di tiro con indicazione della data di effettuazione dell'esercitazione, del numero di colpi esplosi ogni volta (almeno 30) e dei risultati conseguiti.

La documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento dei corsi di aggiornamento professionale, compresi i libretti di tiro del personale dipendente, dovrà essere custodita presso la sede dell'istituto di vigilanza privata, in modo da poter essere visionata dagli Ufficiali e dagli Agenti di pubblica sicurezza nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo.

Per quel che concerne il cosiddetto "rischio marciapiede", ossia il pericolo di assalti e rapine a danno delle guardie che provvedono a trasferire i plichi contenenti il denaro dal furgone ai locali del committente e viceversa, andrà prescritto che ogni guardia trasporti un solo plico o sacco o cassetta per volta, ciascuno dei quali non contenga mai somme di denaro superiori ai duecento milioni di lire; le operazioni di carico e scarico inoltre dovranno essere espletate nel più breve tempo possibile e, comunque, il furgone portavalori non dovrà sostare presso il cliente oltre i quindici minuti circa.

In ordine alle prescrizioni minime da imporre per lo svolgimento dei servizi in argomento, si ritiene che le stesse potranno essere differenziate a seconda che il trasporto valori venga svolto secondo la metodologia tradizionale sino ad oggi approvata ovvero con l'utilizzo di apparecchiature e strumentazioni tecnologiche di sicuro affidamento, che può consentire una parziale riduzione delle guardie giurate e dei mezzi di scorta da impiegarsi.

In entrambe le ipotesi si dovrà poi differenziare e graduare il rigore delle prescrizioni in relazione all'ambito territoriale in cui si svolgono i servizi, nonché in base all'entità delle somme trasportabili.



# Ministero dell'Interno

5

## TRASPORTI TRADIZIONALI

### *A) TRASPORTO VALORI PER SOMME FINO A CENTO MILIONI DI LIRE*

Per quel che concerne i valori fino a cento milioni, onde evitare che tali somme vengano trasportate senza alcuna forma di protezione da personale non esperto (es.: fattorini, commessi ecc.), che più facilmente può essere vittima di aggressioni o rapine, senza essere in grado di opporre alcuna resistenza, si ritiene che possano consentirsi modalità operative poco appariscenti, garantendo comunque adeguati standard di sicurezza per il personale operante.

Tali trasporti potranno pertanto essere espletati da una sola guardia particolare giurata, armata e munita del giubbotto antiproiettile, a bordo di veicolo leggero dell'istituto di vigilanza privata.

### *B) TRASPORTO VALORI PER SOMME OLTRE CENTO MILIONI E FINO AD UN MILIARDO DI LIRE*

B.1: Trasporto in ambito cittadino o in territorio urbanizzato.

I servizi dovranno essere svolti con l'impiego di tre guardie giurate a bordo di furgone blindato. In particolare, per quanto riguarda il personale operante, occorrerà precisare che per tutte le guardie giurate impiegate nei servizi dovrà essere prevista la dotazione del giubbotto antiproiettile, che dovrà perentoriamente essere indossato dal personale che effettua materialmente il prelievo e la consegna dei valori. Delle tre guardie giurate poi, una svolgerà esclusive mansioni di conducente del veicolo e non potrà mai allontanarsi dal posto di guida, tenendo il veicolo sempre con il motore avviato e assicurando il costante contatto radio con la centrale operativa.

Circa i furgoni blindati occorrerà prescrivere che i mezzi di trasporto - sino alla data del 1° gennaio 2002, termine ultimo per l'adeguamento di tutti i mezzi blindati alle caratteristiche costruttive e funzionali individuate con il decreto del Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Interno n. 332/1998 - devono comunque presentare almeno le medesime caratteristiche di blindatura della carrozzeria e dei vetri di sicurezza previste dal citato decreto.

Inoltre, ogni veicolo utilizzato nei servizi di scorta valori dovrà essere munito di idoneo ed efficiente collegamento radio con la centrale operativa dell'istituto di vigilanza, che consenta sia comunicazioni vocali sia l'inoltro di un segnale di allarme alla centrale operativa medesima. Tale allarme deve poter essere azionato senza essere visti dall'esterno, e quindi anche sotto eventuale minaccia delle armi.

Il titolare dell'istituto di vigilanza privata, ovvero un suo delegato, dovrà accertare ed annotare su appositi registri di servizio, che devono essere custoditi nei locali della sala operativa a disposizione degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, l'avvenuta effettuazione dei controlli di funzionalità degli apparati radio rice-trasmittenti, da effettuarsi necessariamente prima dell'inizio di ciascun servizio ed almeno ogni ora durante lo svolgimento del servizio stesso.





# Ministero dell'Interno

6

In caso di mancato funzionamento dei collegamenti radio, i servizi non potranno essere intrapresi e, nel caso di avaria delle apparecchiature durante l'espletamento degli stessi, il titolare dell'istituto, ovvero il suo delegato, dovrà intraprendere ogni opportuna iniziativa atta a fornire la dovuta assistenza e l'ausilio occorrente al personale operante.

## B.2: Trasporto in territorio extraurbano.

Oltre quanto previsto alla precedente lettera B.1, il titolare dell'istituto di vigilanza privata interessato, ovvero un suo delegato, deve informare, almeno un giorno prima, la Questura territorialmente competente dell'effettuazione dei servizi in argomento.

A tal fine il Questore, con apposita comunicazione a tutti i titolari degli istituti, indicherà l'Ufficio abilitato a ricevere tale comunicazione, impartendo le opportune disposizioni relative alle notizie che devono essere comunicate (luogo e ora del prelevamento, itinerario, data e orario presumibile di consegna), avendo cura in particolare di individuare le modalità con le quali le stesse debbono essere rese note.

Per i servizi ripetitivi si ritiene sufficiente un'unica comunicazione contenente i dati suddetti, con l'indicazione del periodo nel quale i servizi medesimi verranno svolti.

Una volta ricevute tali comunicazioni, dovranno essere predisposte - d'intesa con altre Questure eventualmente interessate ovvero con i comandi od i reparti delle altre forze di polizia operanti sul territorio - tutte le misure da attivarsi in caso di "allarme rapina" ovvero in presenza di ogni altra emergenza che richieda una pronta ed adeguata azione di intervento delle stesse forze di polizia.

Resta ovviamente inteso che l'effettuazione del servizio di scorta valori potrà, con provvedimento del Questore, essere differito ad altra data, in tutti quei casi in cui motivate esigenze di ordine e sicurezza pubblica lo impongano.

Circa i collegamenti radio, per i servizi svolti su itinerario in cui la distanza del veicolo non consenta un idoneo funzionamento delle apparecchiature ricetrasmittenti, il titolare dell'istituto di vigilanza dovrà fornire al personale operante altri idonei mezzi di comunicazione destinando anche linee telefoniche installate nei locali adibiti a centrale operativa e dedicate esclusivamente a tale servizio.

## C) TRASPORTO VALORI PER SOMME DA UN MILIARDO A TRE MILIARDI DI LIRE

Per lo svolgimento di tali servizi, ferme restando le indicazioni contenute alla precedente lettera B), il furgone blindato dovrà essere scortato da una o due autovetture radiocollegate con a bordo almeno due guardie particolari giurate, armate e dotate di giubbotto antiproiettile.

## D) TRASPORTO VALORI PER SOMME SUPERIORI A TRE MILIARDI DI LIRE

I trasporti superiori ai tre miliardi di lire vanno considerati del tutto "straordinari" e pertanto potranno essere autorizzati dal Questore della provincia ove ha inizio il servizio, previa predisposizione



# Ministero dell'Interno

7

di un apposito piano di servizio che dovrà essere opportunamente concordato tra i Questori degli ambiti territoriali di transito e di destinazione del trasporto stesso.

Nell'adozione di particolari misure di vigilanza e protezione i sigg. Questori terranno conto, tra l'altro, dell'entità della somma da trasportare, della tipologia del territorio interessato dalla movimentazione, dell'eventuale trasferimento da caveau a caveau in cui le operazioni di carico e scarico dei valori avvengono esclusivamente in ambienti protetti, dell'impiego di furgoni con livello di blindatura superiore a quello standard nonché, ovviamente, dell'utilizzo delle apparecchiature tecnologiche di cui in premessa.

## TRASPORTI CON UTILIZZO DI SISTEMI AD ALTA TECNOLOGIA

Per quanto concerne i trasporti mediante l'impiego di apparecchiature tecnologiche d'avanguardia, premesso che non assume alcun rilievo per l'Amministrazione se i relativi oneri finanziari restino a carico dell'istituto di vigilanza ovvero dell'ente committente, si ritiene debbano essere favorite tutte le iniziative volte ad introdurre alternativi sistemi di sicurezza e modalità operative più flessibili. Si raccomanda tuttavia, prima di autorizzarne l'utilizzo, di notificare i competenti uffici di questo Dipartimento della pubblica sicurezza.

In proposito, si ritiene di dover segnalare che in passato si è già espresso favorevole avviso circa l'utilizzazione di un sistema di difesa passiva definito "HDS", recentemente immesso sul mercato e già sperimentato con successo in altri Paesi europei, tendente ad eliminare l'appetibilità del bene trasportato, annullandone - quando trattasi di carta-moneta - il valore intrinseco in caso di manomissione o forzatura delle apparecchiature che lo contengono. Tale sistema è costituito da contenitori corazzati per banconote, a chiusura elettronica, nel cui interno si genera in caso di manomissione, ovvero alla scadenza di un tempo predeterminato, una piccola esplosione che libera un particolare tipo di inchiostro indelebile che macchia le banconote rendendole prive di valore ovvero che distrugge parzialmente le banconote stesse.

Va analogamente incoraggiata l'utilizzazione di quegli strumenti di ricezione che possono consentire la radiolocalizzazione dei furgoni blindati, attraverso l'utilizzo del sistema definito G.P.S. (global positionig system), il cui segnale viene inviato alle sale operative degli istituti sì da consentire a questi ultimi di allertare tempestivamente le centrali operative delle Questure.

Per la concreta utilizzabilità del sistema di difesa passiva appena citato, in presenza di espresse richieste da parte dei titolari degli istituti di vigilanza, dovranno essere interessate le competenti Zone Telecomunicazioni, per realizzare un sistema di rapido collegamento tra le sale operative degli istituti e quelle delle Questure.

Nel caso in cui fosse autorizzato ed utilizzato uno di simili sistemi di difesa passiva, si ritiene che nello svolgimento dei servizi di trasporto valori possano consentirsi modalità operative più snelle e con automezzi più leggeri.



# Ministero dell'Interno

8

In particolare le modalità per i trasporti e la scorta di valori di cui alla lettera A), potranno essere applicate per trasporti di somme fino a duecento milioni.

Per la tipologia di trasporti di cui alla lettera B), mantenendo fermo l'uso dei furgoni blindati, potranno essere utilizzate solo due guardie particolari giurate; laddove venissero adottati contemporaneamente più sistemi di difesa tecnologica, al posto dei furgoni blindati potranno essere utilizzate vetture blindate ovvero furgoni con blindatura della sola cabina guida.

Nella fattispecie di cui al punto C), concernente i trasporti di somme da un miliardo a tre miliardi di lire, ferma restando la presenza di almeno tre guardie particolari giurate, potranno essere eliminate le vetture di scorta ed il relativo personale.

In ogni caso il diffuso utilizzo da parte degli istituti di vigilanza privata delle apparecchiature in parola dovrà essere opportunamente pubblicizzato, in modo da scoraggiare aggressioni o rapine da parte di organizzazioni criminali.

Per tutti i limiti di somme di cui alle lettere A, B e C, sia con i tradizionali sistemi di trasporto sia con l'impiego di sistemi ad alta tecnologia, potrà essere considerata tollerabile un'eccedenza massima del 10%, qualora l'esatto ammontare della somma da trasportare venga comunicato tardivamente all'istituto incaricato del servizio.

\*\*\*\*\*

Si ritiene, infine, di richiamare l'attenzione sulla circostanza che la presente direttiva contiene indicazioni di carattere generale tese a garantire le misure minime di sicurezza per gli operatori del settore, mentre rimane nella piena discrezionalità delle SS.LL. la possibilità di individuare tutte quelle altre prescrizioni la cui imposizione sia giustificata da particolari esigenze locali di ordine e sicurezza pubblica.

Ci si riferisce, ad esempio, alle prescrizioni relative agli orari di svolgimento dei servizi in parola, la cui effettuazione non potrà comunque mai consentirsi nella fascia oraria che va dalle ore 22.00 alle ore 06.00, anche se nell'imporre tale divieto dovrà comunque tenersi conto delle esigenze connesse ai transiti dei trasporti a lunga percorrenza.

A tal riguardo si rammenta che sia per gli orari di servizio, sia per l'effettuazione di orari prolungati, nonché per i turni di riposo e gli intervalli non retribuiti, ossia per tutto quanto rientri nel concetto di organizzazione del lavoro, dovranno in primo luogo rispettarsi gli accordi contenuti nei contratti collettivi di lavoro.

Andrà altresì previsto che il personale adibito a tale tipologia di servizi, soprattutto se riguardante trasporto di somme ingenti di denaro, abbia maturato un congrua anzianità di servizio che si ritiene, per omogeneità di comportamenti su tutto il territorio nazionale, di dover fissare in sei mesi.



# Ministero dell'Interno

9

Si ritiene infine di dover segnalare l'opportunità di considerare come obiettivi sensibili gli immobili destinati dagli istituti di vigilanza a caveaux e quelli utilizzati per il ricovero dei mezzi blindati impiegati dagli stessi istituti per il trasporto valori. Di conseguenza tali strutture dovranno essere inserite nei piani coordinati per il controllo del territorio da parte delle diverse forze di polizia operanti in ambito provinciale ed in occasione delle normali attività di controllo di polizia amministrativa dovrà ovviamente essere rivolta la massima attenzione per la verifica dell'osservanza di tutte le prescrizioni imposte dal Prefetto all'atto del rilascio della relativa licenza.

Si confida nella consueta fattiva collaborazione e si pregano le SS.LL. di curare la massima diffusione tra la grande utenza degli istituti di vigilanza privata (banche, direzioni provinciali PP.TT., imprese operanti nel settore orafa ecc.) delle disposizioni che verranno impartite sulla base della presente direttiva, anche al fine di evitare che possano essere richieste prestazioni di servizi che contrastino con le prescrizioni imposte a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il Capo della Polizia  
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  
De Gennaro

(E2-circ..trasporto valori)

ISTITUTO DI CREDITO ITALIANO



# Questura di Roma

## DIVISIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA

DIV. III Mass. C.3 n.02194 /2002 - Fasc.14/17

Roma, 3.12.2002

OGGETTO: Istituti di vigilanza privata - *Misure atte a contenere i rischi connessi all'espletamento dell'attività di vigilanza.*

AI SIGG. TITOLARI  
DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA

LORO SEDI

Si fa riferimento alle recenti rapine perpetrate in danno delle guardie particolari giurate che durante la fase del prelievo e del deposito dei valori sono state disarmate e rapinate delle pistole e dei plichi contenenti il denaro.

In relazione alla recrudescenza di tale fenomeno criminoso ed, altresì, a situazioni di maggior rischio, connessi all'aumento di movimenti di valori in prossimità delle festività natalizie e di fine anno, per i servizi riguardanti in particolare modo il trasporto valori e la vigilanza antirapina, si rende necessaria, da parte di codesti Istituti di vigilanza privata, l'adozione di tutte le misure di difesa passiva e, più in generale, di misure preventive atte a contrastare possibili eventi criminosi, al fine di tutelare l'incolumità fisica delle guardie particolari giurate impiegate nei servizi stessi e dei valori trasportati.

Ciò premesso, si richiamano le SS.LL. alla scrupolosa e attenta osservanza di tutte le prescrizioni contenute nel Regolamento di servizio emanato il 24.4.2001 e nelle successive modifiche del 31.5.01 e 9.7.01, ed, in particolare, di quelle previste per i servizi di trasporto valori e scorta e antirapina, sensibilizzando al massimo il personale preposto ai servizi stessi.

Al riguardo, si ritiene opportuno ribadire alcune delle prescrizioni, qui di seguito elencate, previste dal citato Regolamento di servizio relativamente all'attività di trasporto valori.:

- ciascun plico trasportato non deve contenere somme di denaro superiore a euro 103,29 e le operazioni di prelievo o di consegna devono essere effettuate nel più breve tempo possibile e comunque il furgone portavalori non deve sostare presso il cliente oltre i quindici minuti circa;

Vedere  
Prescrizioni



# Questura di Roma

2

- qualora ci si trovi ad operare in luogo scoperto o sulla pubblica via, assumere una posizione tale che consenta di badare contemporaneamente alla propria incolumità fisica e tenere sotto controllo l'attività di carico e/o scarico;
- curare che le operazioni di prelievo o deposito siano espletate con la massima rapidità ed accortezza, cercando di creare la minore distanza possibile tra il mezzo e l'obiettivo e sospenderle, se necessario, qualora si profilino situazioni pericolose dandone immediata comunicazione alla centrale operativa;
- evitare durante il servizio, di comunicare con persone estranee allo stesso;
- anche fuori dal servizio, è vietato rivelare a terzi, anche se familiari o persone di cui si nutra fiducia, notizie riguardanti il servizio, l'organizzazione, le attrezzature, i sistemi di sicurezza.



IL QUESTORE  
(CAVALIERE)

5/11/02 0.15 7.25

MODULANO  
178-27

Mod. 23 (ex Mod. 201)  
(Srv. Anagrafico)



# Questura di Roma

DIVISIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA

DIV. III Mass. C.3 n.02194/2002 - Fasc-14/17

Roma, 4.12.2002

**OGGETTO:** Istituti di vigilanza privata - Misure atte a contenere i rischi connessi all'espletamento dell'attività di vigilanza -  
Rettifica -

**FAX URGENTE**

**AI SIGG. TITOLARI  
DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA**

**LORO SEDI**

Di seguito alla nota pari categoria e pari oggetto, datata 3.12.2002, si precisa che la cifra di 103,29 Euro, riportata, per un mero errore materiale, al capoverso quarto della pagina uno della predetta nota, debba intendersi per 103.000,29 Euro pari a duecento milioni di vecchie lire così come prescritto nel Regolamento di Servizio

**D'ORDINE DEL QUESTORE  
IL DIRETTORE DELLA DIV. NE POL. AMM. VA  
(D.R.G. ITALIA)**